



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

TITOLO II

FAQ – Frequently Asked Questions

CULTURA CREA

Decreto di modifica Mibact 10 dicembre 2020

D.O. MIC n. 237 del 29/03/2021



AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

Indice macro-categorie FAQ

A. Chi (soggetti proponenti).....	2
B. Cosa (programmi e spese ammissibili).....	3
C. Come funzionano le agevolazioni	5
D. Rendicontazione spese di investimento.....	6
E. Rendicontazione spese di capitale circolante	9
F. Requisiti della sede dell'attività	10
G. Come e quando: (presentazione domanda).....	12
H. Concessione ed erogazione delle agevolazioni	14
I. Dove: (applicabilità territoriale del decreto).....	16
L. Definizioni ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio	17

A. Chi (soggetti proponenti)

D: Chi può accedere alle agevolazioni?

- Le Micro, piccole e medie imprese, in forma di società di persone o di capitali (comprese le srls e srlu), anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, da meno di 36 mesi;
- Gruppi di persone fisiche, che vogliono costituire un'impresa, purché lacostituzione avvenga entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Sono escluse le ditte individuali.

D: Cosa si intende per PMI?

R: PMI significa micro, piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

D: Cosa si intende per "imprese femminili"?

R: Sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne. Esempio: una compagine costituita da tre soggetti di cui, 2 donne la cui somma delle quote è pari al 51% e 1 uomo con il 49% ha diritto alla premialità. Diversamente, una compagine composta da due soggetti di cui 1 donna con quote paria 51% e 1 uomo con quote pari al 49% non ha diritto alla premialità..

D: Cosa si intende per "imprese giovanili"?

R: Sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

D: Un'impresa costituita da 3 soci di cui uno è un ragazzo di 32 anni, uno è unadonna di 39 anni e l'altro è un uomo di 44 anni si può considerare impresa femminile o giovanile?

R: No. Per avere diritto alle maggiorazioni i soggetti proponenti devono essere "in modo alternativo" imprese femminili o imprese giovanili.

Da ciò ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, nel caso proposto si potrebbe parlare di: i) impresa femminile, se su 3 soci almeno 2 sono donne e detengono la maggioranza del capitale, alternativamente, ii) impresa giovanile, se su 3 soci almeno 2 sono giovani e detengono la maggioranza del capitale.

2

D: Cosa si intende per possesso del “rating di legalità”:

R: Si intende il possesso da parte delle imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda, del rating di legalità, ai sensi dell'articolo 1 punto x della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021.

D: Le reti di impresa possono presentare domanda?

R: La misura agevolativa favorisce la creazione di reti di impresa tra più società proponenti. Possono presentare domanda di finanziamento più imprese già costituite (minimo 3 imprese) al momento della domanda, aventi i requisiti di accesso richiesti dai diversi titoli della direttiva, con la finalità di creare programmi sinergicamente connessi rispetto agli obiettivi da conseguire. Esempio di reti di impresa: 3 imprese già costituite (attività di produzione software, hotel, ristorante) che presentino sui diversi titoli della direttiva che insieme intendono avviare un progetto comune e sinergico di valorizzazione del patrimonio culturale di un determinato territorio.

D: Ogni impresa facente parte di una rete d'impresa deve presentare il progetto in maniera autonoma?

R: Sì, ogni impresa in maniera indipendente presenta il progetto in quanto ogni programma deve essere funzionalmente autonomo. Nella domanda verrà precisato il valore sinergico dato dall'integrazione dei vari progetti. Si precisa, infine, che la valutazione singola dei progetti delle imprese proponenti sarà sospesa finché non risultino presentati tutti i progetti relativi alla rete.

D: Imprese con sede legale e operativa in territori non ammissibili possono presentare domanda per realizzare un progetto di investimento in uno dei territori ammissibili?

R: Sì, ma solo nel caso in cui il programma di investimento venga realizzato presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) previste dalla Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021 considerando gli ambiti settoriali di attività e i codici ATECO ammissibili.

B. Cosa (programmi e spese ammissibili)

D: Quali sono le attività economiche/settori ammissibili alle agevolazioni?

R: Le attività economiche ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i codici ATECO elencati nell'Allegato 1 della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021.

Il codice ATECO, tuttavia, rappresenta un indicatore minimo, necessario, ma non sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'idea imprenditoriale. Verrà valutato anche la coerenza degli aspetti tecnici, produttivi, economici ed organizzativi del programma d'investimento che si intende realizzare rispetto al codice ATECO dichiarato. L'attività oggetto della

3

domanda, infatti, deve rientrare in una delle 4 aree indicate nella Direttiva Operativa punto 4.1 (Economia della conoscenza, Economia della conservazione, Economia della fruizione, Economia della gestione).

D: Cosa deve intendersi esattamente quando nella Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021 punto 4.1 si fa riferimento a progetti che rientrino in una di queste seguenti 4 aree?

- i. **Economia della conoscenza;**
- ii. **Economia della conservazione;**
- iii. **Economia della fruizione;**
- iv. **Economia della gestione.**

R: Il progetto deve prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in uno dei seguenti ambiti:

- i. Applicazione di tecnologie innovative e tecnologie chiave abilitanti per la creazione, organizzazione, condivisione ed accessibilità di contenuti culturali;
- ii. Sviluppo e applicazione di processi innovativi per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale;
- iii. Sviluppo delle attività connesse alla comunicazione, promozione e conoscenza del patrimonio culturale e turistico del territorio;
- iv. Sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ottimizzare le attività di gestione di beni ed attività culturali.

Gli ambiti di intervento sono dettagliatamente previsti dall'articolo 11 del Decreto Mibact 11 maggio 2016 e dal punto 4.1 lettera d) della Direttiva Operativa n. 237 del 29 marzo 2021.

D: Cosa deve intendersi per tecnologie chiave abilitanti?

R: Secondo la definizione della Commissione Europea le tecnologie abilitanti sono tecnologie "ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati".

Le tecnologie abilitanti prioritarie (Key Enabling Technologies – KET), sono ritenute fondamentali per la crescita e lo sviluppo poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo.

In particolare, la Commissione Europea riconosce 6 categorie fondamentali:

- nanotecnologie;

- micro/nanoelettronica;
- biotecnologie industriali;
- fotonica;
- materiali avanzati;
- tecnologie avanzate di produzione.

D: Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Per le imprese costituite: sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Per i team di persone: sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione dell'impresa/società.

C. Come funzionano le agevolazioni

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie sono previste per le nuove imprese dell'industria culturale – Titolo II?

R: È prevista un'agevolazione complessiva pari al 80% del programma di spesa ammissibile con un contributo a fondo perduto in misura massima del 40% delle spese ammesse ed un finanziamento agevolato, a tasso a zero, anche questo in misura massima pari al 40% delle spese ammesse. La restituzione deve avvenire in massimo 8 anni. Si evidenzia che le spese di capitale circolante sono concesse a valere sul finanziamento agevolato.

D: Cosa si intende per agevolazione elevabile?

R: Nel caso in cui la società proponente, al momento della presentazione della domanda, sia una "impresa femminile" o una "impresa giovanile" o sia in possesso del "rating di legalità" è prevista una premialità massima complessiva di 10 punti percentuali, in particolare sia il contributo a fondo perduto che il finanziamento agevolato sono elevabili al 45% nei casi previsti dal punto 6.1 della Direttiva Operativa.

D: Le spese di capitale circolante di quale forma agevolativa fruiscono?

R: Le spese di capitale circolante possono fruire esclusivamente di un finanziamento agevolato, a tasso zero.

D: A quanto ammontano e come si calcolano le agevolazioni concedibili?

R: Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 80% delle spese ammissibili (nel caso di non premialità), considerando sia le spese di investimenti che quelle relative al capitale circolante. Le spese di capitale circolante sono riconosciute nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le opere murarie sono agevolabili entro il limite del 20% del programma di

investimenti complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'aver percepito contributi sotto forma di de minimis non impedisce la presentazione della domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiori a € 200.000,00. Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa de minimis.

D: Nel caso in cui la proponente abbia già percepito aiuti ai sensi del *de minimis* per importi inferiori a € 200.000,00 come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di € 200.000,00 euro, calcolati secondo il Regolamento UE n. 1407/2013 del 12 dicembre 2013.

D. Rendicontazione spese di investimento

D: In quanto tempo si possono realizzare gli investimenti?

R: Il programma di investimento deve essere realizzato entro 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario, pena la revoca, e comunque entro e non oltre il 31/12/2023 per gli interventi a valere su PON FESR Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed entro e non oltre il 31/12/2026 per gli interventi a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) al PON Fesr Cultura e Sviluppo 2014-2020. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quello dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile (Decreto n. 1112 di modifica ed integrazione del 10/10/2023).

D: Entro quando è possibile presentare la richiesta del sal a saldo?

R: La richiesta di erogazione del sal a saldo comprensiva dell'ultima quota di spese di investimenti e delle spese di capitale circolante deve essere presentata via pec entro massimo 7 mesi dalla data fissata dal contratto per la conclusione del programma di investimento ovvero entro 25 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario.

D: Come faccio a stabilire le date di avvio e di ultimazione degli investimenti?

R: Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile. La data di ultimazione dell'intervento coincide, invece, con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile.

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura l'importo richiesto, il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e riportare l'identificativo della pratica oltre al CUP del progetto. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020", l'identificativo della pratica e il CUP del progetto.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il codice Unico del Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti al progetto e dei connessi flussi finanziari?

R: Per i titoli di spesa sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico del Progetto (CUP) i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e riportare l'identificativo della pratica. I pagamenti, nella casuale, devono fare per quanto possibile esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e l'identificativo della pratica.

D: Quali caratteristiche deve avere il fornitore scelto per le spese di investimento?

R: I fornitori devono essere abilitati alla fornitura oggetto della prestazione. È fondamentale verificare il codice ATECO del fornitore attraverso i portali pubblici: www.infoimprese.it oppure www.registro.imprese.it.

Non potrà essere riconosciuta la spesa in caso di fornitore non abilitato (Esempio: Per l'acquisto di un notebook dovrà essere scelto un fornitore il cui codice ATECO preveda il commercio di computer ed attrezzature informatiche).

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne, pertanto, il bene deve essere acquistato da terzi.

D: È possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: La norma non consente interventi di mera sostituzione. Qualsiasi azione volta all'ammodernamento tecnologico dell'impianto sarà comunque valutata in sede di verifica tecnica in occasione del SAL a saldo.

D: Sono ammissibili le spese di investimento volte alla realizzazione di opere murarie?

R: Si sono ammesse le opere murarie nel limite del 20% del programma di investimento complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante.

D: Che si intende per opere murarie?

R: Sono da considerare opere murarie finanziabili l'adeguamento della sede oggetto del programma di investimento alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte come ad esempio la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne ed i lavori edili relativi alla tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria tutti gli impianti generali di servizio all'immobile ossia impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

D: Quali impianti sono finanziabili nella macrocategoria impianti, macchinari, attrezzature ai sensi dell'articolo 5.1 punto a) della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021?

R: Sono finanziabili quegli impianti indispensabili alla realizzazione del processo produttivo o all'erogazione dei servizi offerti. Ad esempio, l'impianto di condizionamento in ambienti a temperatura controllata oppure l'impianto di illuminazione per la valorizzazione delle opere in un museo che prevede l'apertura anche in orario notturno.

D: Sono finanziabili gli automezzi?

R: Sì, solo se necessari per lo svolgimento dell'attività ammessa alle agevolazioni. Ad esempio, nel caso di attività di produzione cinematografica al fine di consentire il trasporto delle attrezzature finanziate.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: La perizia giurata è prevista per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know how e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente "commerciale".

La perizia (da presentarsi solo in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo oltre a tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo.

Il tecnico, eventualmente iscritto all'ordine di riferimento specifico e non necessariamente di estrazione accademica, deve possedere le competenze tecniche adeguate a poter espletare l'attività richiesta.

D: Per l'acquisto di un software Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura "commerciale".

D: Posso rendicontare un programma di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso purché completo e organico ossia comprensivo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell'attività. Ovviamente questo comporterà un ricalcolo dei contributi da concedere.

E. Rendicontazione spese di capitale circolante

D: Quale è la decorrenza delle spese di capitale circolante ai fini dell'ammissibilità?

R: Devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ed entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento ossia dalla data dell'ultimo titolo di spesa d'investimento considerato ammissibile

D: Sono ammissibili le spese di utenze?

R: Sì le spese di utenze sono ammissibili tra le spese di capitale circolante solo per l'unità immobiliare oggetto del programma di investimento e se sono intestate al soggetto beneficiario.

D: Sono ammissibili le spese notarili per la costituzione della compagine proponente?

R: Sì sono ammesse tra le spese di capitale circolante in quanto relative alla costituzione della società e quindi sostenute per il solo avvio dell'attività, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018. Non è ammissibile il costo notarile di un'eventuale variazione di compagine.

D: Quali sono i documenti da presentare ai fini della rendicontazione delle spese del personale?

R: I documenti necessari per la rendicontazione delle spese del personale sono copia dei cedolini paga dei dipendenti assunti a tempo indeterminato corredati da: contratto di lavoro, Unilav, timesheet esplicativo delle ore di lavoro dedicate all'attività finanziata.

D: Sono finanziate le spese pubblicitarie e promozionali?

R: Sono ammissibili tra le spese per il capitale circolante (categoria prestazioni di servizi) le spese pubblicitarie e promozionali purché siano correlate all'attività produttiva agevolata e contabilizzate tra i costi di esercizio e che non si configurano come investimenti di durata pluriennale. Ad esempio, sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc.

D: Posso richiedere il costo della polizza RCA della mia auto personale tra le spese di capitale circolante?

R: No. Solo il costo della polizza assicurativa riferita e connessa ai soli beni del progetto finanziato può essere richiesto tra le spese di capitale circolante.

D: Come avviene l'erogazione delle spese di capitale circolante?

R: Come previsto dalla DO n. 237 del 29/03/2021 al punto 27.1 le spese di capitale circolante vengono erogate in modo proporzionale all'avanzamento del programma di investimento, in occasione delle varie richieste di erogazione. Solo in sede di SAL a saldo è necessario presentare la documentazione relativa alla rendicontazione (copia delle fatture di spesa comprensive del CUP del progetto, dichiarazioni/ quietanze di pagamento dei fornitori, strumenti di pagamento, estratti conto corrente bancari/postali, registri contabili, bilanci approvati relativi alle spese oggetto di agevolazione) atta a dimostrare l'effettivo sostenimento di tali spese.

F. Requisiti della sede dell'attività

D: La sede dell'attività deve essere di mia proprietà?

R: Non necessariamente. Oltre alla proprietà dei locali, è ammesso l'affitto con un contratto regolarmente registrato che garantisca la disponibilità della sede per almeno 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma d'investimento. Se il locale che si vuole prendere in locazione è di proprietà di uno dei soci, dei relativi coniugi, dei parenti o affini dei soci entro il terzo grado, è consentita la locazione, ma non si possono rendicontare le spese relative ai canoni di affitto. Il titolo di disponibilità della sede aziendale deve essere presentato in occasione della prima richiesta di erogazione SAL intermedio. Per tutti i titoli di disponibilità andrà prodotta obbligatoriamente nel I sal (o nel sal a saldo unico) la planimetria e la visura catastale dell'immobile entrambe aggiornate.

La destinazione d'uso dell'immobile e la categoria catastale deve essere coerente con la tipologia di attività ammessa alle agevolazioni.

La sede operativa/unità locale dell'attività deve essere comunicata presso la Camera di Commercio.

D: Quali titoli di disponibilità possono essere presentati per attestare l'adattabilità della sede?

R: I titoli di disponibilità che possono essere utilizzati per attestare la titolarità della sede operativa sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di locazione, l'atto di compravendita, ecc..).

Il titolo di disponibilità deve essere riferito all'unità locale nella quale viene localizzato il piano di investimento e deve assicurare la continuità dell'attività per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento.

D: Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

R: Il Codice Civile, agli artt. 74-78, definisce i concetti di parentela e affinità. In particolare, il computo dei gradi avviene ai sensi dell'art. 76 del Codice Civile:

“Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite”. Pertanto, i parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratello o sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di primo grado sono i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli) del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli di fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge.

D: Qual è la documentazione tecnica da presentare ai fini dell'idoneità della sede?

R: In sede di erogazione del saldo Invitalia verificherà per la sede oggetto del programma di investimento la conformità di tutti impianti installati, il certificato di agibilità vigente e l'attestazione di permanenza della sua validità anche in funzione dell'attuale configurazione del fabbricato. Sempre in sede di saldo verranno verificate tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività (come, ad esempio, il certificato di prevenzione incendi).

D: Posso prendere una porzione di un immobile in condivisione con altre attività?

R: Sì, l'utilizzo di un immobile quale sede dell'attività con più soggetti è accettabile solo se tra tali attività non vi è condivisione di alcun bene strumentale.

D: È possibile stipulare un contratto di coworking?

R: Gli spazi in coworking, messi a disposizione nell'ambito di immobili dedicati all'affitto di uffici e/o laboratori, sono ammissibili purché definiti in porzioni di immobili chiusi e fisicamente separabili.

È necessario, in ogni caso, garantire l'utilizzo esclusivo dei beni aziendali ammessi alle agevolazioni nei casi di acquisizione di beni materiali. La durata del contratto deve essere compatibile con le tempistiche fissate dal programma di Cultura Crea 2.0.

D: Se svolgo un'attività itinerante devo avere una sede?

R: Per le attività che non necessitano di una sede (attività itineranti o ambulanti) è comunque richiesto un titolo di disponibilità per il ricovero delle attrezzature finanziate con cui si svolge la stessa.

G. Come e quando: (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: La domanda di agevolazione può essere presentata esclusivamente online tramite piattaforma informatica, a partire dalle ore 12.00 del 26 aprile 2021 registrandosi nell'area riservata del sito di Invitalia.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

D: Se la domanda è presentata da una società proponente con molti soci bisogna inserire i riferimenti di ogni socio?

R: No, nella compilazione del format di domanda, nel caso di proponenti con un numero di soci maggiore di 10, è sufficiente inserire i soci di maggioranza e/o quelli più significativi per il ruolo ricoperto.

Il piano di impresa ed i relativi allegati devono invece riportare le necessarie informazioni e la documentazione richiesta per tutti i soci.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: La normativa non lo prevede. Tuttavia, le informazioni dettagliate relative alle diverse componenti delle voci di spesa vanno declinate nel piano d'impresa e nell'apposito allegato "Dettaglio delle spese d'investimento" trasmesso insieme alla domanda di agevolazione.

D: Come si compila il programma di spesa del piano di impresa?

R: Il programma di spesa rappresentato nel paragrafo E.3 del Piano di Impresa (allegato 9 per le imprese costituite ed allegato 4 per le compagini da costituire) deve essere compilato riportando, in maniera dettagliata, identica e non a corpo, le singole voci di spesa che compongono le varie categorie (IMA, BP, OM e Capitale circolante). Si precisa che gli importi totali delle suddette categorie devono corrispondere a quelli indicati nel format di domanda di agevolazione generato dalla piattaforma informatica. In caso di discrepanza di tali dati, si terrà conto di quelli riportati nel format di domanda.

D: Le proiezioni economico-finanziarie riportate nel Piano d'Impresa devono riferirsi alla nuova attività ed a quella già esistente o solo limitarsi all'annua?

R: Le proiezioni devono riferirsi all'intera attività aziendale comprensiva, pertanto, di quella originaria e quella da avviare.

D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata (del Legale rappresentante o del referente indicato dalla proponente), al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni come riportato all'art. 21.3 della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021?

R: Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra l'Agenzia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via PEC.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: i casi in cui il Soggetto gestore procedere alla formalizzazione della decadenza della domanda sono i seguenti:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure non risulta trasmessa;
- se non sono presenti tutti i documenti elencati al punto 21.1 (lettere a, b, c, d) della Direttiva Operativa. Laddove esplicitamente previsto, un documento è considerato, altresì assente, se non è stato presentato con firma digitale del legale rappresentante;

La domanda decade, inoltre, ai sensi dell'art. 21.3 della Direttiva Operativa, qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni.

D: Cosa si intende per apporto di mezzi propri?

R: Si intende l'apporto di risorse finanziarie attraverso aumento di capitale sociale, versamento in c/futuro aumento, finanziamento soci infruttifero, già rese disponibili dai soci in misura adeguata a garantire la copertura residuale del programma di investimento e del capitale circolante non coperto dalle agevolazioni.

È possibile ricorrere eventualmente al finanziamento bancario a medio/lungo termine.

D: Quando deve essere dimostrata la copertura finanziaria complessiva del programma da realizzare?

R: Il soggetto beneficiario deve dichiarare nel piano d'impresa le forme e le modalità di copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento da realizzare e delle spese di capitale circolante richieste (prospetto fonti/impieghi).

Il contributo finanziario da apportare mediante aumento di capitale sociale e/o versamento in c/futuro aumento di capitale sociale e/o finanziamento soci infruttifero deve essere deliberato (secondo lo standard presente sul sito di Invitalia) entro la data di presentazione del primo SAL (Stato di Avanzamento Lavori). La copertura dell'eventuale del fabbisogno finanziario attraverso il finanziamento bancario deve essere dimostrata tramite apposita delibera dell'istituto di credito da acquisire entro la data di presentazione del primo SAL.

H. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo sugli investimenti avviene dietro presentazione di massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL), da presentarsi per via elettronica, comprensivi dell'eventuale anticipazione. Il SAL a saldo non può essere inferiore al 10% dei costi totali ammissibili e deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota parte di spesa relativa agli investimenti e delle spese di capitale circolante relative all'intero programma, ove previste. Esempio: se la società beneficiaria rendiconta con fatture quietanzate e chiede l'anticipo gli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi e sal a saldo) possono essere al massimo 3.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì, il beneficiario, nel caso in cui opti per la realizzazione di investimenti con fatture quietanzate, potrà chiedere, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, un'anticipazione del 40% dell'ammontare delle agevolazioni

concesse, presentando fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.invitalia.it.

D: Qual è il meccanismo di recupero dell'anticipazione del 40% sugli altri SAL?

R: L'importo dell'anticipazione viene recuperato, in maniera proporzionale, sui successivi SAL.

D: Da chi deve essere rilasciata la fideiussione bancaria/assicurativa prevista in caso di richiesta di anticipo?

R: Al fine del rilascio delle fideiussioni vanno considerate solo le primarie compagnie assicurative cioè quelle iscritte all'IVASS (ramo cauzioni) e i primari istituti di credito bancari ossia quelli iscritti all'albo speciale istituito presso l'apposito elenco individuabile sul sito della Banca d'Italia.

D: Come avviene l'erogazione del SAL a saldo?

R: L'erogazione del SAL a saldo è subordinata all'esito positivo del monitoraggio tecnico ed amministrativo, volto alla verifica della presenza, installazione e funzionalità di tutti i beni di investimento richiesti a finanziamento.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Limitatamente alle sole spese per investimenti, l'impresa beneficiaria può optare, tra la modalità "fatture d'acquisto quietanzate" e "fatture d'acquisto non quietanzate". Solo nel caso in cui si opti per la modalità "fatture non quietanzate" è possibile modificare la scelta passando alla modalità fatture "quietanzate". Tale scelta va effettuata contestualmente alla presentazione del SAL.

In caso di "fatture quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente dedicato intestato alla società utilizzato per il programma agevolato anche non in maniera esclusiva.

In caso di "fatture non quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente vincolato aperto c/o una Banca convenzionata.

D: Cosa significa pagare con conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva?

R: Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario/postale dedicato per i pagamenti relativi al programma oggetto delle agevolazioni. Questo conto corrente potrà essere, tuttavia, utilizzato anche per le altre operazioni legate alla gestione aziendale (cd "utilizzo in via non esclusiva").

D: Cosa prevede il sopralluogo di monitoraggio?

R: Per la conclusione del programma, prima dell'erogazione del SAL a saldo, sarà effettuato un sopralluogo presso la sede operativa, finalizzato alla verifica della presenza delle condizioni di operatività dell'iniziativa finanziata. In particolare, si procederà alla verifica della presenza, installazione, funzionalità e congruità di tutti i beni d'investimento richiesti a finanziamento.

D: Come deve essere stipulata la polizza assicurativa sui beni d'investimento richiesti a finanziamento?

R: In sede di sal a saldo va presentata una polizza assicurativa contro furto, incendio ed eventi derivanti da calamità naturali sui beni mobili oggetto del Programma degli Investimenti con ubicazione di rischio presso la sede operativa dove sono localizzati i beni d'investimento e precisazione dell'elenco dei beni assicurati. Il premio deve essere unico e anticipato. Durata minima della polizza 3 anni dalla data di completamento del programma dell'investimento.

D: Per quanto tempo deve essere svolta l'attività ammessa alle agevolazioni?

R: Per almeno 3 anni dopo aver ultimato il programma degli investimenti.

D: I contributi erogati vanno inseriti in bilancio?

R: Sì, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 125, 2° periodo della L. 4 agosto 2017 n. 124, gli importi ricevuti da Invitalia relativi ai contributi erogati vanno inseriti nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

D: Come viene concesso il servizio di tutoring alle imprese beneficiarie?

R: Il tutoring si concretizza in servizi reali erogati all'impresa da parte del Soggetto Gestore (ossia competenze specialistiche indicate nell'art. 19.2 della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021) ed ha un valore pari a € 10.000,00. Tale contributo incide sul calcolo del massimale *de minimis* complessivamente utilizzabile.

I. Dove: (applicabilità territoriale del decreto)

D: Quali sono i territori agevolabili?

R: Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati presso una unità produttiva ubicata nel territorio delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.**

L. Definizioni ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

D: Cosa si intende per Patrimonio Culturale?

R: Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

D: Cosa si intende per Bene Culturale?

R: Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

D: Cosa si intende per Bene Paesaggistico?

R: Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

D: Cosa si intende per Tutela del Patrimonio Culturale?

R: La tutela – ai sensi dell'art 3 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

D: Cosa si intende per Valorizzazione del Patrimonio Culturale?

R: La valorizzazione – ai sensi dell'art 6 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

D: Cosa si intende per Audience Development?

R: Per *Audience development*, o sviluppo della domanda culturale, si intende il processo di allargamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione e comunicazione dell'offerta culturale.

In sintesi, ampliare e diversificare il pubblico: si tratta, quindi, non soltanto di rivolgersi al proprio pubblico di riferimento, ma anche di raggiungere pubblico nuovo, diverso, tenendo conto anche delle barriere economiche, sociali, psicologiche e fisiche.

D: Cosa si intende per Intersettorialità del Programma di Investimento?

R: Per intersettorialità (Cross-Over Culturale) si intende la valutazione della capacità del progetto di generare effetti di spill – over (ricadute positive) e contaminazione in altri settori, sia tra quelli appartenenti al sistema produttivo culturale e creativo che tra quelli, non legati al contesto culturale e creativo, che possono beneficiare delle ricadute culturali per generare innovazione, miglioramenti ed altre esternalità positive nei rispettivi ambiti produttivi.

D: Cosa si intende per Sostenibilità ambientale:

R: Per sostenibilità ambientale si intende utilizzo da parte delle imprese proponenti di tecnologie particolarmente mirate alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia, nonché alla riduzione dell'emissione dei gas climalteranti.

D: Cosa si intende per Innovazione:

R: Per Innovazione si intende la capacità di un progetto di portare all'attuazione/adozione di nuove tecnologie e/o alla realizzazione di nuovi prodotti/servizi (innovazione radicale) e/o nuovi processi migliorati (innovazione incrementale), nuove soluzioni organizzative o commerciali in relazione al mercato di riferimento o all'attività di impresa, o che comunque siano funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dal soggetto proponente o da altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore.

D: Cosa si intende per Innovazione culturale:

R: Si tratta di pratiche utili, sostenibili e replicabili, in grado di generare un impatto significativo nei modi di concepire, produrre, condividere e fruire la cultura e valorizzare il Patrimonio storico-artistico.

D: Cosa si intende per Innovazione Sociale:

R: si tratta di produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali, ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

D: Cosa si intende per procedura "a sportello"?

R: per procedura a sportello si intende che il soggetto proponente presenta la domanda e la valutazione avviene in ordine cronologico secondo il numero di protocollo fino ad esaurimento fondi, ovvero non è prevista la formazione di una graduatoria.